

CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA ED IL COMUNE DI RAVENNA PER LA “REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO RONCALCECI-GHIBULLO LUNGO LA S.P. 5 RONCALCECI – CUP J61B19000320004”

TRA

La PROVINCIA DI RAVENNA, con sede a Ravenna in Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing., nato a , il C.F....., il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n..... del.....;

E

Il COMUNE DI RAVENNA, con sede in via....., rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing., nato a , il C.F....., il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n..... del.....;

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO

1. La presente convenzione è stipulata tra la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna per regolare i rapporti tecnici gestionali e finanziari relativi all'intervento di "Realizzazione di percorso ciclopedonale protetto Roncalceci-Ghibullo lungo la S.P. 5 Roncalceci – CUP J61B19000320004”.

ART. 2 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto è determinata in euro 560.000,00 (diconsi euro cinquecentosessantamila/00) interamente finanziata dal Comune di Ravenna.

2. Il Comune di Ravenna con delibera di C.C. n. 120 del 2/7/2019 ha approvato l'assestamento di bilancio e per l'intervento n. 57 "Percorso ciclabile/pedonale Roncalceci-Ghibullo S.P. 5 S. Babini" dell'importo di €. 560.000,00 è stato previsto un finanziamento con risorse comunali.

3. Il Comune di Ravenna si impegna a sostenere gli eventuali incrementi di costo correlabili alla elaborazione dei livelli di progettazione previsti per legge ed al recepimento delle prescrizioni imposte da Enti e Soggetti terzi in sede di rilascio delle autorizzazioni previste per legge.

ART. 3 ONERI ED ATTIVITA' A CARICO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

1. Le parti contraenti convengono che la Provincia di Ravenna - eletta soggetto attuatore e stazione appaltante - provveda alla redazione dei livelli di progettazione previsti per legge, allo svolgimento delle eventuali procedure espropriative, all'espletamento della gara di appalto, alla direzione e contabilità dei lavori, all'espletamento della procedura per l'individuazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla esecuzione dei lavori e al collaudo degli stessi.

2. La Provincia, a seguito della redazione dei vari livelli di progettazione previsti per legge, si impegna, altresì, a trasmettere copia dei vari livelli di progettazione, preliminarmente condivisi tra le parti, al Comune, che li approverà entro 30 giorni dalla ricezione e a comunicare periodicamente alle parti lo stato di attuazione dell'intervento stesso.

ART. 4 ONERI ED ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE DI RAVENNA

1. Il Comune di Ravenna provvederà:
- a) a mettere a disposizione della Provincia di Ravenna le eventuali proprie aree necessarie per la costruzione delle opere oggetto del presente Atto;
 - b) a collaborare con la Provincia di Ravenna per il rapido conseguimento delle fasi istruttorie ed all'espletamento di tutte le procedure previste dalle vigenti leggi inerenti all'approvazione dei diversi livelli di progettazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle procedure volte alla acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ed alla dichiarazione di pubblica utilità;
 - c) alla vigilanza e alla sorveglianza con proprio personale per la durata dei lavori strettamente connessi alla viabilità comunale, fornendo, se del caso, le prescrizioni operative riguardanti gli interventi relativi all'eventuale spostamento e/o adeguamento dei servizi esistenti di competenza;
 - d) a farsi carico dell'applicazione della procedura di cui all'art.28 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) al fine di disporre lo spostamento di reti tecnologiche presenti ed oggetto di eventuali concessioni rilasciate a soggetti

terzi, pubblici e/o privati, senza alcun onere per la Provincia di Ravenna, per quanto di competenza;
e) emettere tempestivamente eventuali ordinanze volte alla regolamentazione del traffico nelle strade di propria competenza interessate dall'esecuzione dei lavori.

ART. 5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

1. In dipendenza a quanto previsto dall'art.2, comma 1, del presente Atto, il Comune si impegna a corrispondere alla Provincia il contributo di propria competenza, secondo le seguenti modalità:
 - una quota pari al 20% dell'importo del contributo concesso dietro presentazione da parte della Provincia dell'atto del Presidente della Provincia di approvazione del progetto definitivo dell'opera oggetto della presente convenzione e di contestuale dichiarazione della pubblica utilità della stessa;
 - una quota pari al 60% dell'importo del contributo concesso dietro presentazione da parte della Provincia del verbale di consegna lavori e della certificazione delle spese liquidate per un importo complessivo non inferiore a 50% dell'importo dell'intervento;
 - la restante quota a saldo a conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese sostenute (o impegnate per la conclusione degli eventuali atti espropriativi).

ART. 6

PROPRIETÀ E ONERI MANUTENTIVI

1. Le opere realizzate, comprese quelle accessorie, saranno classificate - in relazione a quanto previsto dal Codice della strada ed in relazione alle caratteristiche delle opere stesse - ai rispettivi demani stradali provinciali e comunali.

A tal fine sarà cura della Provincia di Ravenna provvedere con appositi verbali di consegna al trasferimento delle opere predette.

Gli obblighi di gestione, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria delle opere realizzate, comprese quelle accessorie, saranno di competenza degli Enti interessati secondo quanto disposto da leggi e da regolamenti in materia, obblighi che sarà cura della Provincia di Ravenna esplicitare dettagliatamente negli appositi verbali di consegna di cui sopra.

ART. 7

TEMPI

1. La Provincia di Ravenna, eletta soggetto attuatore e stazione appaltante, dovrà eseguire l'intervento entro il termine di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ed eventualmente prorogabili a fronte di motivate esigenze rappresentate dalle parti.

ART. 8

DOMICILIO

1. I soggetti contraenti agli effetti della presente convenzione eleggono domicilio presso la sede della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà 2, Ravenna.

ART. 9

DEFINIZIONE CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere come Foro competente, quello di Ravenna.

ART. 10
REGISTRAZIONE ED ONERI FISCALI

1. La presente convenzione è esente dall'imposta sul bollo, trattandosi di atto scambiato da Pubbliche Amministrazioni e, per sua natura, è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria, in quanto la convenzione disciplina azioni di interesse comune. E' altresì esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 3, lett. a) della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Risulta parte integrante della presente Convenzione lo schema planimetrico dell'intervento riportato in allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna,

Per la Provincia di Ravenna

Per il Comune di Ravenna

Allegato: Schema planimetrico dell'intervento di "Realizzazione di percorso ciclopedonale protetto Roncalceci-Ghibullo lungo la S.P. 5 Roncalceci".